

PROCEDURA APERTA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. E ART. 1 C. 499 L.208/2015, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO (MATERIA 25 DEL D.P.C.M. 11/07/2018 - G.U.R.I. N.189 DEL 16/08/2018) A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI DIVERSE DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Indice generale

Articolo 1 – Norme regolatrici.....	6
Articolo 2 – Definizioni.....	8
Articolo 3 – Oggetto.....	9
Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura.....	11
.....	11
Articolo 5 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura.....	12
.....	12
Articolo 6 – Consegna della Fornitura e resi.....	14
Articolo 7 – Corrispettivi e revisione prezzi.....	15
Articolo 8 – Verifiche della fornitura.....	16
Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti.....	17
Articolo 10 – Obbligazioni del Fornitore.....	21
Articolo 11 – Materiale per il la pagina web relativa alla convenzione.....	24
Articolo 12 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione.....	24
Articolo 13 – Comunicazioni da parte delle Amministrazioni Contraenti.....	26
Articolo 14 – Penali.....	26
Articolo 15 – Cauzione Definitiva.....	28
Articolo 16 – Risoluzione.....	29
Articolo 17 – Condizioni risolutive espresse.....	32
Articolo 18 – Recesso.....	33
Articolo 19 – Responsabilità civile e polizza assicurativa.....	34
Articolo 20 – Subappalto.....	35
Articolo 21 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto.....	37
Articolo 22 – Proprietà della Fornitura.....	38
Articolo 23 – Brevetti industriali e diritti d'autore.....	38
Articolo 24 – Referenti del fornitore.....	39
Articolo 25 – Foro competente.....	39
Articolo 26 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	40
Articolo 27 – Oneri fiscali e spese contrattuali.....	40
Articolo 28 – Clausola finale.....	40

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO (MATERIA 25 DEL D.P.C.M. 11/07/2018 - G.U.R.I. N.189 DEL 16/08/2018) A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI DIVERSE DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE.

LOTTO N. _____
CIG _____

TRA

la Città Metropolitana di Torino con sede legale in Torino C.so Inghilterra 7 , CAP 10138, C.F. e P. IVA 01907990012 PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it in persona di _____ Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito “Città metropolitana di Torino”)

E

_____, con sede legale in _____, Via _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito, per brevità, anche solo “Fornitore”);

OPPURE

_____, sede legale in _____, Via _____ P. IVA _____, PEC ___, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____ - _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____

_____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Fornitore”)

PREMESSO CHE

- a) la Città Metropolitana di Torino è uno dei 35 soggetti aggregatori di cui all’art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014;
- b) i soggetti aggregatori sono chiamati ad attivare convenzioni attraverso le quali gli enti del territorio di riferimento provvedono all’approvvigionamento di quei beni e servizi che rientrano nelle categorie e nelle soglie individuate al Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori;
- c) il territorio di riferimento dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 nell’ambito delle materie fissate con apposito D.P.C.M. è quello regionale;
- d) in data 16/08/2018 è stato pubblicato sulla G.U. n. 189 il D.P.C.M. 11/07/2018 che individua la categoria 25 “manutenzione strade (beni e servizi) tra quelle di competenza del soggetto aggregatore;
- e) i soggetti aggregatori di cui all’elenco istituito ai sensi del citato art. 9 comma 2 possono dunque attivare convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell’importo massimo contrattuale stabilita in ciascuna Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinativi di Fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;
- f) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, la Città metropolitana di Torino ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in Lotti per la stipula di due Convenzioni per la fornitura di beni per la manutenzione strade (materia 25 del d.p.c.m. 11/07/2018 – G.U.R.I. n.189 del 16/08/2018) a favore delle amministrazioni, diverse dalle amministrazioni centrali, del territorio della regione Piemonte (di seguito

anche solo "Amministrazioni"), svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data _____ e sulla G.U.R.I. in data _____;

DATO ATTO CHE :

1) l'operatore economico (di seguito anche solo "FORNITORE") è risultato aggiudicatario del Lotto n.avente ad oggetto.....

LOTTO CIG

2) il fornitore si è impegnato espressamente ad erogare le prestazioni oggetto della presente Convenzione nel pieno rispetto:

- delle prescrizioni del capitolato tecnico,
- di quanto offerto in sede di gara con riferimento all'offerta economica,
- delle condizioni, delle modalità e dei termini stabiliti nella presente convenzione,
- delle condizioni, delle modalità e dei termini stabiliti negli Ordinativi di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;

3) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;

4) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per la Città metropolitana di Torino nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura;

5) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;

6) resta espressamente inteso che la Città metropolitana di Torino non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura della stessa emessa;

7) in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti emetteranno Richieste di Consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e il luogo di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;

8) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

1) L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura è regolata in via graduata:

- (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- (iii) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali specificheranno l'Importo della fornitura. In particolare, la presente Convenzione, con riferimento al lotto specifico, non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tanto meno la Città metropolitana di Torino, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale stabilito, di cui al successivo Articolo 3, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

3) Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente.

4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, la Città metropolitana di Torino e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione con riferimento al lotto specifico sono:

- Allegato "A" (Capitolato Tecnico)
- Allegato "B" (Offerta Economica)
- Allegato "C" (la Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione relativa al lotto specifico, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile).

Articolo 2 – Definizioni

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

- a) Amministrazione/i: gli Enti locali e loro espressioni aventi sede nel territorio della Regione Piemonte di cui all'art. 1, comma 456 della L. n. 296/2006, legittimate ad utilizzare la presente Convenzione;
- b) Amministrazione/i Contraente/i: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura e successive Richieste di Consegna;
- c) Convenzione: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- d) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione di un Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione;
- e) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la presente Convenzione;
- f) Giorni lavorativi: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
- g) Importo massimo contrattuale: l'importo massimo di ciascun lotto specifico della presente Convenzione, IVA esclusa, pari alla base di gara; l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;
- h) Importo della Fornitura: l'importo complessivo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura, IVA esclusa;
- i) Ordinativo di Fornitura: il documento sottoscritto con firma digitale con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione e al contempo stipula un Contratto di Fornitura che avrà esecuzione mediante le future Richieste di Consegna, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;

- j) Prodotto: il prodotto e servizi connessi di cui al/i Lotto/i aggiudicato/i della gara di cui alle premesse oggetto della presente Convenzione, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel Capitolato Tecnico;
- k) Richiesta di Consegna: il documento sottoscritto digitalmente dal RUP o dal D.E.C. con il quale l'Amministrazione Contraente comunica di volta in volta al Fornitore, nei limiti dell'*Importo della Fornitura* indicato nel singolo *Ordinativo di Fornitura*, la tipologia e il quantitativo dei prodotti da consegnare nonché la Sede di Consegna, le modalità ed i tempi;
- l) Sede/i di consegna: il luogo – sedi, magazzini, etc. – sul territorio dell'Amministrazione Contraente e quindi della regione Piemonte – indicati nella Richiesta di Consegna, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;
- m) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse.

Articolo 3 – Oggetto

- 1) Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti ad eseguire le prestazioni di cui al capitolato tecnico, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e le successive Richieste di Consegna e nei limiti dell'Importo massimo contrattuale.
- 2) La Città metropolitana di Torino si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l'Importo massimo contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo contrattuale* ed il Fornitore ha

l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto Importo massimo contrattuale.

3) Unitamente alla fornitura dei beni, il Fornitore dovrà prestare i Servizi connessi, quali servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare di gara e di quanto previsto nel capitolato tecnico.

Gli importi offerti in sede di offerta economica si intendono comprensivi di ogni onere dovuto per l'esecuzione della consegna della fornitura.

4) La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico; i Servizi connessi dovranno essere necessariamente prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, oltre che nel presente documento.

5) La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per la Città metropolitana di Torino, né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore; le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti che costituiscono la stipula dei Contratti di Fornitura regolati dalla presente Convenzione che rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti di Fornitura. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione degli Ordinativi di Fornitura sino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato.

6) Le forniture di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura **non** sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore, laddove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

1) La presente Convenzione, relativa al lotto specifico, ha una durata di 2 anni, a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione del presente contratto (Data di Attivazione).

La Convenzione potrà essere prorogata, a seguito di comunicazione scritta della Città metropolitana di Torino, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, qualora alla scadenza del predetto termine non sia stato esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'Importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2) Per durata della Convenzione si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle Amministrazioni Contraenti degli Ordinativi di Fornitura relativi alla presente Convenzione, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.

3) Gli Ordinativi di Fornitura avranno validità fino alla loro scadenza, anche se successiva alla data di scadenza della convenzione e sua eventuale proroga.

Resta, altresì, inteso che la facoltà delle Amministrazioni di emettere Ordinativi di Fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato.

4) È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

Articolo 5 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

1) La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l'emissione di un Ordinativo di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. Nel caso in cui l'ammontare dell'Ordinativo di fornitura si esaurisca anzitempo, le Amministrazioni Contraenti potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura, fino alla data di scadenza della convenzione o suo esaurimento.

2) In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti di Fornitura si concludono con le Amministrazioni Contraenti con l'accettazione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inoltrati dalle Amministrazioni Contraenti attraverso PEC.

3) Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.

Pertanto: a) qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso; b) qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà indicare nell'Ordinativo di Fornitura una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.

4) L'Ordinativo di Fornitura consiste nel documento sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente, redatto sulla base del modello allegato al Capitolato tecnico, previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte del fornitore.

5) Gli Ordinativi di Fornitura, redatti utilizzando l'apposito modulo, dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'Importo della Fornitura;
- il CIG della procedura ed il CIG dedicato;

- i riferimenti per la fatturazione.

6) Sarà cura del Fornitore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della presente Convenzione.

E' a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimazione delle Amministrazioni Contraenti che intendono utilizzare la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'Importo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione.

Il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

Ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'Amministrazione Contraente e la Città metropolitana di Torino che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale.

Il Fornitore ha la facoltà, entro 4 (quattro) giorni dal ricevimento della PEC, di rifiutare l'Ordinativo di Fornitura ove:

- a) sia esaurito l'importo massimo contrattuale;
- b) l'Ordinativo di Fornitura sia stato emesso da un'Amministrazione Centrale.

Ha facoltà altresì di rifiutare l'Ordinativo di Fornitura nel caso di importo inferiore al minimo previsto dal Capitolato tecnico.

È fatto divieto ad una Amministrazione Contraente, che ha in corso di esecuzione un Ordinativo di Fornitura relativo ad uno specifico lotto, emettere un nuovo Ordinativo di

Fornitura relativo al medesimo lotto prima dell'esaurimento dell'Ordinativo precedente; pertanto l'Ordinativo di Fornitura emesso da una Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di un preesistente Ordinativo di Fornitura, dalla stessa emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e l'importo oggetto di tale Ordinativo non verrà conteggiato nell'Importo Massimo Contrattuale. In tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e la Città metropolitana di Torino e comunicare loro la non validità dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

7) Qualora venga richiesto dalla Città metropolitana di Torino, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima sullo stato di ciascun Ordinativo di Fornitura e/o Richiesta di Consegna.

Articolo 6 – Consegna della Fornitura e resi

1) Le Amministrazioni Contraenti comunicheranno attraverso l'apposito modulo, di volta in volta, al Fornitore le quantità e la tipologia prodotti che devono essere consegnate, attraverso l'emissione delle Richieste di Consegna, le quali devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Consegna;
- i riferimenti dell'Ordinativo di Fornitura a cui tale Richiesta di Consegna fa riferimento (in particolare: il N. di Protocollo Ordine di Fornitura/numero di protocollo);
- le indicazioni dei tempi di consegna;
- i prodotti e le relative quantità da consegnare;
- il luogo – sedi e/o uffici, sul territorio della regione Piemonte, dell'Amministrazione Contraente – presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;
- le modalità di consegna.

Le Richieste di Consegna devono essere inviate a mezzo PEC.

2) Ricevuta la Richiesta di Consegna il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 14, dovrà darne riscontro, comunicando la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare i termini massimi, stabiliti nel Capitolato Tecnico, salvo

diverso accordo tra le parti; il Fornitore si impegna, peraltro, a contattare l'emittente della Richiesta di Consegna per convenire le modalità di consegna (luoghi ed orari) che dovranno comunque essere effettuate secondo le indicazioni eventualmente riportate nelle singole Richieste di Consegna.

3) A seguito della Ricezione della Richiesta di Consegna, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei prodotti e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nel luogo che verrà indicato nelle Richieste di Consegna, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e rispettando le modalità e i tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico, fermo restando che la fornitura dei prodotti dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Sedi di consegna e dei locali di detti soggetti salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, stabiliti nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente, redige la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento da inviare al Fornitore ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché alla Città metropolitana di Torino per le finalità di cui all'art. 16 del Capitolato Tecnico.

4) Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa e/o quantitativa, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare, con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, e sostituire detti prodotti con beni conformi ed idonei.

5) Non sono ammesse consegne parziali, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 14. L'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente e salva la sopravvenienza di indisponibilità temporanea dei prodotti di cui al successivo articolo.

Articolo 7 – Corrispettivi e revisione prezzi

1) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle relative Richieste di Consegna saranno calcolati sulla

base dei prezzi unitari offerti in sede di gara e riportati nell'Allegato C "offerta economica", IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola Unità richiedente.

I corrispettivi contrattuali saranno calcolati facendo riferimento ai prezzi in vigore alla data di Ricezione delle Richieste di Consegna, anche aggiornati secondo le modalità indicate al successivo comma 4.

2) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e delle Richieste di Consegna e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4) E' ammessa revisione prezzi a partire dalla seconda annualità al verificarsi delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 60 comma 2 del D.lgs. 36/2023, secondo le modalità disciplinate dal capitolato tecnico.

5) Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 8 – Verifiche della fornitura

1) Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile Unico di Progetto anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 15 c. 4 del D.Lgs. 36/2023. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza

nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Tecnico.

2) Le Amministrazioni Contraenti trasmettono alla Città metropolitana di Torino e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi Ordinativi di Fornitura.

Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Con la sottoscrizione di ciascun Contratto di Fornitura, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola Amministrazione Contraente. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti discendenti dalla presente convenzione, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:

- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 8;
- b) si impegna a comunicare alla Città metropolitana di Torino entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- c) ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, pena l'irricevibilità della medesima, il CIG "derivato", riferito allo specifico lotto, che verrà indicato da ciascun Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura, nonché, ove

obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura;

e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Città metropolitana di Torino ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Torino, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

3) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura, le fatture relative a ciascuna Richiesta di Consegna inviata dalle Amministrazioni Contraenti saranno emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché nella presente Convenzione.

4) Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo della fornitura oggetto della Richiesta di Consegna; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.

5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura e alla Richiesta di Consegna cui si riferisce, e dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.

7) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente a 30 (trenta) giorni.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.

8) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'Amministrazione Contraente, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. _____, intestato al Fornitore, presso _____, IBAN _____.

Il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate alla Città metropolitana di Torino in sede di stipula della presente Convenzione, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono: _____ C.F. _____.

9) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei Prodotti trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti, secondo quanto descritto al Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli articoli oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti.

11) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura degli articoli

ordinati e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione ed oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Città metropolitana di Torino, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 16.

12) Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'accertamento della regolare esecuzione ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

13) *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*

Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere antecedentemente all'invio delle fatture "pro quota", apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, il dettaglio delle forniture cui si riferisce.

14) In materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi.

15) Relativamente a ciascun Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 10 – Obbligazioni del Fornitore

1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi all'esecuzione prestazione delle forniture, delle attività e dei Servizi Connessi oggetto della Convenzione, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione.

2) Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della Convenzione, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Torino e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella Convenzione e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- fornire i prodotti oggetto della Convenzione ed a prestare i Servizi Connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;
 - manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Torino nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da vizi o difetti della fornitura oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Città metropolitana di Torino ed a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella presente Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 4) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
 - nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

6) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

7) Il Fornitore si obbliga a consentire alla Città metropolitana di Torino di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura e delle Richieste di Consegna, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, la Città metropolitana di Torino si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Città metropolitana di Torino per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Articolo 11 – Materiale per il la pagina web relativa alla convenzione

Il Fornitore si obbliga a consegnare alla Città metropolitana di Torino, qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sulla/e apposita/e pagina/e web,

in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 12 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione

1) La Città metropolitana di Torino si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché alla gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti di cui al Capitolato Tecnico. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare alla Città metropolitana di Torino i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.

2) A decorrere dalla Data di Attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura fino all'emissione dell'ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo su richiesta della Città metropolitana di Torino dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Torino una reportistica trimestrale relativa agli Ordinativi di Fornitura ed alle relative Richieste di Consegna ricevute ed alle eventuali penali applicate, da consegnare entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al trimestre di riferimento oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A seguito della stipula della Convenzione, la Città metropolitana di Torino indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. La Città metropolitana di Torino, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore (es.: periodicità trimestrale della reportistica, ecc.).

3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di , la Città metropolitana di Torino salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

4) In ogni caso la Città metropolitana di Torino, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire alla Città metropolitana di Torino entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

5) La Città metropolitana di Torino si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della Convenzione, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Città metropolitana di Torino che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

Articolo 13 – Comunicazioni da parte delle Amministrazioni Contraenti

Ciascuna Amministrazione Contraente ha l'onere di comunicare per iscritto la Città metropolitana di Torino al ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto di Fornitura.

Articolo 14 – Penali

1) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura attuativo della presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, si applicano le penali previste al paragrafo 16.1 del capitolato tecnico.

Spetta alla singola Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, all'istruttoria, all'accertamento ed alla applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo alla Città metropolitana di Torino di cui al successivo comma 3.

2) In caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna del materiale per la pagina web, di cui al precedente Articolo 11, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Città metropolitana di Torino una penale pari ad € 100,00= (Euro cento/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo; nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di cui al precedente Articolo 12, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere della Città metropolitana di Torino una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 100,00= (cento/00), IVA esclusa, fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle prescrizioni predette.

Inoltre nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione del Responsabile della Fornitura, come specificato nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Città metropolitana di Torino una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/00), IVA esclusa;

In ogni caso è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto di seguito stabilito e quanto stabilito al successivo Articolo 16.

3) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, come specificato nel Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente Convenzione; in tal caso l'Amministrazione Contraente e la Città metropolitana di Torino, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al

Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

4) Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente e/o la Città metropolitana di Torino procedono come disciplinato dall'art. 16 del Capitolato Tecnico.

5) Le Amministrazioni Contraenti e/o la Città metropolitana di Torino potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 15 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6) Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore residuo del proprio Contratto di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, la Città metropolitana di Torino, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo residuo dell'importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 15 – Cauzione Definitiva

1) Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva nella misura massima del 2% dell'importo del lotto, a favore della Città metropolitana di Torino, rilasciata da _____, polizza n°. _____, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.

La cauzione definitiva è prestata per le finalità di cui all'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Convenzione.

In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Città metropolitana di Torino, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Città metropolitana di Torino hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 14.

2) La garanzia opera nei confronti della Città metropolitana di Torino a far data dalla sottoscrizione della Convenzione.

3) La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura.

Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o della Città metropolitana di Torino per quanto di ragione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e della Città metropolitana di Torino, quest'ultima potrà consentire con apposita comunicazione lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, con cadenza almeno semestrale.

Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla Città metropolitana di Torino a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna.

- 4) Il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.
- 5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Città metropolitana di Torino.
- 6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, la Città metropolitana di Torino dichiarerà risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo 16.
- 7) Il fornitore si impegna a produrre, a favore di ciascuna amministrazione contraente, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.lgs.36/2023, in misura pari al 5 % dell'Ordinativo.

Articolo 16 – Risoluzione

- 1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, la Città metropolitana di Torino ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni lavorativi, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Città metropolitana di Torino ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione relativa al lotto specifico per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
- 2) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore

comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

3) Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione dovessero verificarsi evoluzioni e/o modifiche normative che disciplinano le caratteristiche dei prodotti, il Fornitore, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, dovrà inviare alla Città Metropolitana di Torino la documentazione di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico. In caso di esito negativo delle verifiche sulla documentazione prodotta, esperita con le modalità ed i tempi di cui all'art. succitato, la Città Metropolitana di Torino avrà facoltà di risolvere la Convenzione.

4) E' facoltà dell'Amministrazione contraente risolvere il contratto con il Fornitore (OdF) in caso di reiterati (almeno 3) che abbiano determinato l'applicazione di penali.

5) Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Fornitura,
- applicazione di penali da parte della Città metropolitana di Torino per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione,
- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione e nel capitolato tecnico,

le Amministrazioni Contraenti e/o la Città metropolitana di Torino, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Fornitura/le relative Richieste di Consegna e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC.

6) Salvo non sia disposto diversamente da parte della Città metropolitana di Torino, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte

delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.

7) La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

8) In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, la Città metropolitana di Torino ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale della Convenzione al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della Convenzione - detratto il valore degli Ordinativi di Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso è fatta salva l'applicazione delle penali contestate e resta fermo il diritto della Città metropolitana di Torino al risarcimento dell'ulteriore danno.

9) In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (valore ottenuto detraendo dal valore dell'Ordinativo di Fornitura il valore delle eventuali Richieste di Consegna regolarmente adempiute dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.

In ogni caso, è fatta salva la possibilità di applicare le penali maturate sui crediti del Fornitore fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

10) Nei casi di risoluzione dei Contratti di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante PEC alla Città metropolitana di Torino.

11) Resta inteso che la Città metropolitana di Torino e/o ciascuna Amministrazione Contraente, segnalerà all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura e si riservano di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

12) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, la Città metropolitana di Torino si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 122, D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 17 – Condizioni risolutive espresse

1) La Convenzione è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. accertamento della non sussistenza ovvero del venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b. accertamenti antimafia presso la Prefettura competente positivi, ovvero comunicazione della Prefettura di emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c. irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- e. sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei prodotti oggetto della Convenzione.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente Convenzione si intende risolta e la Città metropolitana di Torino avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di

applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Città metropolitana di Torino al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 18 – Recesso

1) Le Amministrazioni Contraenti e/o la Città metropolitana di Torino, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) verificarsi di fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo Contratto di Fornitura, tra cui, in particolare, l'invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto stipulato con l'invio dell'ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera PEC.

3) In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

4) Qualora la Città metropolitana di Torino receda dalla Convenzione ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Articolo 19 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1) Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Torino nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa.
- 4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per la Città metropolitana di Torino e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 16.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 20 – Subappalto

- 1) *(da inserire se il subappalto non è stato richiesto)* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Ovvero

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al % dell'Importo massimo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

Il Fornitore si impegna a presentare domanda di autorizzazione al subappalto direttamente all'amministrazione contraente. E' nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

(eventuale) il Fornitore, conformemente a quanto previsto dall'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 comunica all'amministrazione contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati . Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il Fornitore, conformemente a quanto previsto dall'art. 119, comma 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, prima dell'inizio della prestazione, produce alla Città metropolitana di Torino copia dei contratti continuativi stipulati in data antecedente all'indizione della procedura.

2) Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Città metropolitana di Torino o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4) Il Fornitore si impegna a inviare a mezzo PEC o depositare, presso l'Amministrazione contraente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e

indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara;
- la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore;
- tutto quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente non autorizzerà il subappalto.

5) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

7) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Torino e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8) Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Città metropolitana di Torino e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.

- 9) L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 10) In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Città metropolitana di Torino avrà facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi del precedente Articolo 19.
- 11) L'Amministrazione contraente provvede ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori ove previsto.
- 12) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
- 13) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione contraente annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Articolo 21 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

- 1) E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le Amministrazioni Contraenti e/o la Città metropolitana di Torino hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di Fornitura e la Convenzione ai sensi del precedente Articolo 16.
- 2) Il D.Lgs. 36/2023 disciplina, all'art. 120 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente Convenzione per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Città metropolitana di Torino aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
- 3) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della Convenzione al Fornitore da parte della Città metropolitana di Torino, la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascun Amministrazione Contraente procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.

Articolo 22 – Proprietà della Fornitura

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la fornitura diviene di proprietà dell'Amministrazione Contraente a decorrere dalla data di consegna.

Articolo 23 – Brevetti industriali e diritti d'autore

1) Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare le Amministrazioni Contraenti e la Città metropolitana di Torino, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2) Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti della Città metropolitana di Torino e/o una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Città metropolitana di Torino sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Città metropolitana di Torino, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura, ai sensi del precedente Articolo 16, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 24 – Referenti del fornitore

1) Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha nominato un Responsabile della fornitura per l'esecuzione della presente Convenzione, quale referente

nei confronti della Città metropolitana di Torino, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione tramite PEC all'Amministrazione Contraente e alla Città metropolitana di Torino.

Articolo 25 – Foro competente

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Città metropolitana di Torino in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti di Fornitura, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della Convenzione o dei Contratti di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 26 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi dell'art. 13, del Regolamento 2016/679/UE del 27/04/2016, i dati raccolti per la gestione del presente contratto sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città metropolitana di Torino.

Si rimanda all'informativa sulla privacy allegata al disciplinare di gara.

Articolo 27 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Città metropolitana di Torino e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge, ivi incluse le spese di registrazione della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 28 – Clausola finale

1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) e successive Richieste di Consegna da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata "Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui agli

articoli 1341 e 1342 del codice civile”, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.